

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA E IL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLA PROVINCIA PER L'ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE. N. 157/1992, DEI PIANI DI CONTROLLO DELLE SPECIE "FOSSORIE" E ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI FONDI DI CUI ALLA D.G.R. N. 1901 DEL 15/11/2021.

L'anno \_\_\_\_\_ nel mese di \_\_\_\_\_

TRA

La Provincia di Ravenna C.F./P.IVA 00356680397 legalmente rappresentata da \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliat\_\_ legalmente ai fini del presente atto presso la Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna il/la quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi, in esecuzione dell'Atto del Presidente della Provincia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge.

E

Il Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia RA 1, RA 2 e RA 3 CF/P.IVA 92031520395 legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliat\_\_ legalmente ai fini del presente atto presso la sede degli Ambiti Territoriali di Caccia, Viale della Lirica 21, 48122 Ravenna il/la quale interviene nella sua qualità di Coordinatore degli Ambiti Territoriali di Caccia, eletto dall'Assemblea dei tre A.T.C. della Provincia di Ravenna del \_\_\_\_\_ come da Statuto del Coordinamento degli A.T.C. del \_\_\_\_\_ ed in esecuzione del verbale di Consiglio di Coordinamento del \_\_\_\_\_, esecutivo ai sensi di legge;

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

PREMESSO

che la Legge 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica onieterna e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 19, prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dalle guardie forestali e dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

che la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni e in particolare l'art. 40 individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città Metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della attività venatoria, stabilendo tra l'altro che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pia-

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

nificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Citta Metropolitana di Bologna;

che pertanto l'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale n. 13/2015 di riordino istituzionale ha comportato la revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

che l'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come modificato dalla L.R. n. 1/2016, prevede, tra l'altro, che:

- La Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parche e le Riserve naturali;
- La regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 13/2015, individuando le specie oggetto dei controlli e determinando il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, prevedendo inoltre che i prelievi e gli abbattimenti avvengano sotto la diretta responsabilità delle Province e vengano attuati dai soggetti indicati dall'art. 19 della L. n. 157/1992 o da operatori all'uopo espressamente autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province;

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

che la L.R. n. 14 del 21/10/2021 ("Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale.

Modifiche alle L.R. n. 2 del 1998, n. 40 del 2022, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021") all'art. 8 stabilisce che, al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie (nutria, volpe, tasso e istrice), previsti in attuazione dell'articolo 16 della L.R. n. 8/1994, e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua, la regione per gli anni 2021 e 2022 concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province;

RICHIAMATA pertanto la D.G.R. n. 1901 del 15/11/2021 ad oggetto "Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992", che, tra le altre cose:

- dà atto che le attività di sorveglianza e manutenzione svolte dai soggetti preposti alla gestione della rete idrografica naturale e artificiale (autorità idrauliche) evidenziano che la prevenzione degli eventi calamitosi è strettamente collegata al contenimento numerico delle specie fossorie (nutria, volpe, tasso e istrice) che impattano negativamente a causa della costruzione di tane nelle opere di difesa arginale e/o spondali dei corsi d'acqua, aumentando sensibilmente il rischio di allagamenti dovuti alla cedere di tali strutture;

- stabilisce di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 2021 concorrendo al finanziamento delle spese per

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie pre-

visti in attuazione dell'articolo 16 della L.R. n. 8/1994 da parte delle

Province e della Citta Metropolitana di Bologna;

- individua come criterio di riparto tra le Province e Citta Metropolitana

di Bologna la lunghezza delle aste fluviali presenti in ambito provinciale

sommata alla lunghezza dei canali aventi arginature di almeno un metro di

altezza;

- ripartisce le somme spettanti alle Province e Città Metropolitana di Bolo-

gna come indicato nell'allegato 1 della medesima D.G.R., prevedendo per la

Provincia di Ravenna un contributo pari a € 76.211,95 per l'anno 2022;

- stabilisce le modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi

per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie

previsti in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come indicato

nell'allegato 2 della medesima D.G.R.;

- individua, nel medesimo allegato 2, quali spese ammissibili per

l'erogazione dei contributi di cui trattasi le seguenti tipologie: spese per

l'acquisto di materiali necessari alla cattura degli animali (fino ad un im-

porto massimo pari al 40% del contributo concesso); spese per l'acquisto di

altro materiale di consumo (ad es. proiettili o armi da fuoco o ad aria com-

pressa); spese di smaltimento delle carcasse; rimborsi chilometrici ai

coadiutori autorizzati; spese per convenzioni stipulate con soggetti coin-

volti nell'attuazione dei piani di controllo;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENTE E STIPULA QUANTO SEGUE

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente accordo ha ad oggetto l'assegnazione al Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia RA 1, RA 2 e RA 3 della Provincia di Ravenna dei contributi regionali di cui alla D.G.R. n. 1901/2021 a seguito della attuazione coordinata dei Piani di controllo delle specie "fossorie" (nutria, volpe, tasso e istrice) ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 157/1992.

#### Art. 2 PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO

1. I piani di controllo delle specie "fossorie" nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna si svolgono sotto la diretta responsabilità del Comando di Polizia Provinciale, secondo la seguente procedura:

- il Comando di Polizia Provinciale riceve e gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;
- il Comando verifica, in fase istruttoria, la rispondenza della richiesta alla normativa prevista per ciascun piano di controllo della specie fossoria interessata;
- il Comando attiva, telefonicamente ovvero tramite posta elettronica, per il tramite dei referenti territoriali delle singole zone in cui è stato suddiviso il territorio provinciale, i coadiutori abilitati alla gestione faunistica della specie fossoria interessata che si siano dichiarati disponibili ad eseguire i piani;

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

- il Comando, attraverso il proprio personale dipendente, verifica le condizioni di attuabilità delle richieste di piani di controllo sia attraverso il metodo del trappolaggio che attraverso l'utilizzo delle armi da fuoco o ad aria compressa;

- gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale svolgono le necessarie verifiche sul territorio impartendo le disposizioni per l'attuazione degli interventi in controllo;

- il referente della zona, individuato dal Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia, comunica alla Centrale operativa del Comando di Polizia Provinciale, con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello di effettuazione di intervento, la data, l'orario dell'uscita per attuare l'intervento stesso, nonché il luogo ove esso avverrà e i nominativi degli operatori (coadiutori) abilitati coinvolti nell'attività segnalata.

- il personale del Corpo di Polizia Provinciale verifica la rispondenza delle attività poste in essere dai coadiutori con le direttive impartite e le disposizioni del Piano regionale.

- il referente di zona informa il Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia in merito alle singole attività / interventi in controllo ai fini del computo dei capi abbattuti.

#### ART. 3 IMPEGNI A CARICO DELLA PROVINCIA

1. La Provincia di Ravenna si impegna a:

a) coordinare l'attività dei coadiutori autorizzati e gestire le comunicazioni in merito alle uscite per gli interventi ed al loro esito, attraverso uno specifico applicativo di raccolta e monitoraggio delle attività di con-

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

trollo della fauna selvatica;

b) gestire le richieste di intervento diretto degli agricoltori;

c) gestire le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;

2. Considerato inoltre che tutte le attività in controllo necessitano di materiali e attrezzature necessari alla cattura degli animali o di altro materiale di consumo (ad es. proiettili o armi da fuoco) da utilizzarsi da parte dei coadiutori che eseguono i piani sotto la diretta vigilanza e il coordinamento della Polizia Provinciale, la Provincia di Ravenna si impegna a erogare a favore del Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia RA 1, RA 2 e RA 3 un contributo (a valere sui fondi erogati dalla Regione in base all'Allegato 1 della D.G.R. n. 1901/2021 in premessa richiamata) per l'acquisto di munizioni in genere, gabbie trappola, mezzi di trasporto e qualsiasi altro bene o materiale necessario ai coadiutori per l'esecuzione dei piani; una quota di tale contributo potrà essere utilizzata, dal Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia, per il rimborso chilometrico ai singoli coadiutori.

3. A tale fine la Provincia di Ravenna procede ad assumere i necessari atti e adempimenti contabili al fine dell'accertamento e impegno in bilancio per l'anno di riferimento delle risorse stanziare dalla regione (che, come stabilito nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 1901/2021 ammontano a complessivi € 76.211,95 per l'anno 2022).

4. Il contributo di cui sopra sarà successivamente corrisposto in unica so-

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_ marche da bollo da € 16,00 ciascuna

luzione annuale in ragione delle spese ammissibili rendicontate dal Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia; tale rendicontazione dovrà pervenire alla Provincia entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le attività e le spese rendicontate.

5. La Provincia, a sua volta, ricevuta la rendicontazione da parte del Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia, provvederà, ai sensi dell'allegato 2 alla D.G.R. n. 1901/2021, a rendicontare alle Regione Emilia Romagna le attività svolte e le relative spese sostenute dal Coordinamento medesimo, al fine della successiva liquidazione delle risorse da parte dalla Regione stessa.

ART. 4 - IMPEGNI A CARICO DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

1. Il Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia RA 1, RA 2 e RA 3 della Provincia di Ravenna si impegna a coadiuvare la Provincia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie.

2. Il Coordinamento stesso dovrà far pervenire alla Provincia di Ravenna, tassativamente entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, la propria rendicontazione sulle attività svolte e le relative spese ammissibili sostenute per l'acquisto di beni e materiali messi a disposizione dei coadiutori per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie.

3. Le procedure di acquisto dei beni e dei materiali per l'esecuzione dei piani di controllo saranno a totale carico del Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 assolta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

4. In caso di acquisto gabbie - trappola sarà cura del Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia assegnare la relativa numerazione univoca a ciascun dispositivo di cattura acquistato, ai fini della puntuale identificazione dello stesso in caso di attività di controllo sul territorio.

#### ART. 5 DURATA

1. Il presente Accordo ha la durata di anni 1 (uno) a far data dal \_\_\_\_\_.

2. L'Accordo stesso potrà essere prorogato qualora la Regione Emilia Romagna provveda ad adottare ulteriori atti che prevedano l'assegnazione alle Provincia, per gli anni successivi al 2022, di ulteriori fondi per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie.

#### ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. I firmatari si impegnano a comporre in maniera amichevole ogni controversia che possa sorgere in merito all'applicazione del presente Accordo.

#### ART. 8 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo redatto in un unico originale e firmato digitalmente è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa - Allegato A Parte I del DPR 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii.

2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

#### ART. 9 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i firmatari del presente Accordo.

Imposta di bollo per € \_\_\_\_,00 as-  
solta mediante pagamento di n. \_\_\_\_\_  
marche da bollo da € 16,00 ciascuna

do.

Letto e sottoscritto in segno di piena accettazione dalle parti.

Per la Provincia di Ravenna

Dott. \_\_\_\_\_

Per il Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia RA1, RA2, RA3

Sig. \_\_\_\_\_